COMUNE DI MONTERONI D'ARBIA
PROVINCIA DI SIENA

Imposta di soggiorno – Informazioni ai gestori delle strutture ricettive

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Monteroni d'Arbia con deliberazione C.C. n°105 del 10/12/2019, è in vigore dal 1° febbraio 2020

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - Sono soggetti al pagamento dell'imposta tutti coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia apposita quietanza. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento dell'imposta di soggiorno, tra le suddette strutture sono ricompresi gli alloggi privati destinati a locazioni per finalità turistiche di cui dall'art. 1 comma 2 lett. c) della Legge n. 431/1998 e per locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24.04.2017 n. 50.

MISURA DELL'IMPOSTA - L'imposta è dovuta per persona e per pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti nel mese solare nella stessa struttura ricettiva, con le esenzioni sotto riportate. Le tariffe per il 2020 sono le seguenti:

STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA
Ostelli, rifugi, aree sosta e foresterie	*0,50 €*
Alberghi 1-2 stelle, residence 1-2 chiavi, agriturismi 1-2 girasoli e campeggi	*1,00 €*
Alberghi 3 stelle, residenze 3 chiavi, agriturismi 3 girasoli, locazioni turistiche, affittacamere, Bed & Breakfast, case vacanze, case per ferie	*1,50 €*
Alberghi 4-5 stelle, residenze 4 chiavi e d'epoca e agriturismi 4-5 girasoli	*2,00 €*

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i residenti nel Comune di Monteroni d'Arbia;

b) i minori fino ai dodici anni di età;

c) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche

per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per soccorso umanitario;
d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione è applicata per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 15 partecipanti;
e) coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie e sociosanitarie site nel territorio provinciale di Siena e un loro accompagnatore (nella misura di un accompagnatore per paziente);
f) coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie e sociosanitarie site nel territorio provinciale di Siena nella misura di un accompagnatore per paziente;
g) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
h) gli studenti iscritti a Scuole o Università aventi sede nel territorio provinciale di Siena che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale;
i) i soggetti cui è stata riconosciuta una condizione di disabilità media - grave - non autosufficienza, secondo la classificazione delle disabilità proposta nell'Allegato A al D.M. 4 ottobre 2019 n. 347 e ss.mm.ii., e un loro accompagnatore, nella misura di un accompagnatore per soggetto non autosufficiente;
j) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, del Corpo dei Vigili del Fuoco o di Protezione Civile o delle Forze Armate in generale che si trovassero a soggiornare per motivi di servizio.

GLI OBBLIGHI DEL GESTORE

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti:
a) ad informare gli ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno, nonché dei casi di esenzione, anche mediante appositi spazi;
b) a presentare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ogni mese la dichiarazione del numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti e tipologia di esenzione, e l'importo complessivo dell'imposta dovuta e versata utilizzando il modello predisposto dall'ufficio comunale e direttamente elaborabile tramite il programma WebCheck-In;
c) alla riscossione dell'imposta di soggiorno e al riversamento delle relative somme presso la Tesoreria del Comune, segnalando comunque eventuali casi di rifiuto di pagamento da parte dei clienti, con indicazione delle relative generalità, al fine di consentire l'effettuazione dell'attività di recupero da parte del Comune. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare il cliente dell'obbligo di sottoscrivere l'atto di notorietà redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio comunale e attestante il mancato pagamento dell'imposta.
Il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta potrà avvenire mediante versamento diretto in tesoreria o bonifico bancario (c/o C/C di Tesoreria Comunale Banca M.P.S. S.p.A. Agenzia di Monteroni d'Arbia – Codice IBAN: IT52V0103071890000000880870), con l'indicazione della seguente causale: "IMPOSTA DI SOGGIORNO (*MESE E ANNO*)". È inoltre possibile effettuare il pagamento mediante l'utilizzo del modello F24;

d) alla presentazione al Comune del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente entro il 30 gennaio dell'anno successivo all'imposta versata, ai sensi dell'art. 233 del T.U.E.L. n. 267/2000; il prospetto per la presentazione del rendiconto deve essere redatto su apposito modello ministeriale secondo la normativa vigente, messo a disposizione dall'ufficio comunale (Modello 21).

I CONTROLLI E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune effettua i controlli sull'applicazione e il versamento dell'imposta di soggiorno utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo n. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli n. 9, comma 1, primo periodo, e n. 17 del D.Lgs. n. 472/1997;

b) per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'articolo n. 6, comma 1, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva (soggetti di cui all'art. 2 comma 2), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo n. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

c) per la violazione all'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 Euro, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.